

La seduta comincia alle 19.40.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Gazzara, Berruti, Capuano, Rosso e Santori sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Orsini, Viale, Palmieri, Lavagnini e Cosentino.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero (1585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente il disegno di legge in titolo e che il prescritto numero di deputati ne ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nell'odierna seduta.

Comunico che sul testo del disegno di legge la I, la III e la VII Commissione hanno espresso parere favorevole, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2001 e con la condizione che all'articolo 7, comma 1, le

parole: « 1.905 milioni » siano sostituite dalle seguenti: « 983.850,39 euro » e le parole: « 30 milioni » siano sostituite dalle seguenti: « 15.493,71 euro ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In qualità di relatore, mi richiamo alla relazione svolta in sede referente nella seduta del 17 ottobre scorso, sottolineando l'importanza di approvare tale disegno di legge, in quanto trattasi di provvedimento urgente.

Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo di adottare come testo base, per il prosieguo della discussione, il disegno di legge n. 1585, come approvato in sede referente (*vedi allegato 1*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 19,50 di oggi. Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.45, è ripresa alle 19.50.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Avverto che in qualità di relatore ho presentato un emendamento al comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge adottato come testo base, volto a recepire il parere della V Commissione (*vedi allegato 2*).

ALFONSO GIANNI. Preannuncio l'astensione nella votazione degli articoli,

dell'emendamento 7.1 che è stato presentato dal relatore e del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti agli articoli da 1 a 6, procederemo immediatamente alla loro votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento ad esso riferito, del quale raccomando l'approvazione.

Qual è il parere del Governo?

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 7.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo modificato.

(È approvato).

Avverto che non sono stati presentati ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

ROBERTO GUERZONI. Vorrei dichiarare il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra, in quanto questo disegno di legge risponde alle reali esigenze evidenziate dagli impiegati a contratto in servizio nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, fornendo quindi una risposta alle loro problematiche, da tempo aperte.

In secondo luogo dichiariamo voto favorevole anche perché il disegno di legge in questione recepisce un accordo sindacale siglato di recente.

ANTONINO LO PRESTI. Annuncio voto favorevole a nome del gruppo di Alleanza nazionale.

LUIGI MANINETTI. Anche il gruppo CCD-CDU voterà a favore del provvedimento.

CESARE CAMPA. Preannuncio il voto favorevole a nome del gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Vorrei precisare, prima di passare alla votazione finale del provvedimento, che erano giunte delle istanze anche da parte di altre categorie di personale, che in qualche modo potevano innestarsi effettivamente sul dettato di questo provvedimento. Desidero far presente che talune di queste istanze possono anche avere un fondamento oggettivo e si porrà quindi la necessità di un riesame della materia affinché si ponga rimedio ad alcune sperequazioni e agli inconvenienti che pur potranno verificarsi. Tuttavia, data l'urgenza e le necessità assolutamente inderogabili a cui bisognava sovvenire, era assolutamente impossibile tenerne conto perché questa materia, di per sé non strettamente pertinente, avrebbe complicato il percorso dal momento che il provvedimento sarebbe dovuto tornare all'esame delle altre Commissioni.

Desidero comunque dare atto che la Commissione e il relatore tengono in seria considerazione tali istanze e che esse saranno sicuramente riprese in esame in un prossimo futuro.

Colgo infine l'occasione per ringraziare i gruppi che hanno espresso la loro disponibilità all'approvazione rapida del disegno di legge oggi in discussione.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale sul disegno di legge n. 1585, di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero » (1585):

Presenti e votanti 29
Astenuti 1
Maggioranza 15

Hanno votato sì 28

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alboni, Barbieri Emerenzio, Benedetti Valentini, Briguglio, Camo, Campa, Caruso, Cosentino, Didonè, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli Daniele, Galli Dario, Guerzoni, Innocenti, Lavagnini, Lisi, Lo Presti, Maninetti, Motta, Nigra, Orsini, Palmieri, Pepe Mario, Perrotta, Tadorelli, Tagliatela e Viale.

Si è astenuto:

Gianni Alfonso.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 14 gennaio 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T I

ALLEGATO 1

**Impiegati a contratto presso le rappresentanze
diplomatiche (C. 1585 Governo).****TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE ADOTTATO COME TESTO BASE****ART. 1.***(Proroga di termini).*

1. È prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la scadenza per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, della quota residua del contingente per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente all'inquadramento del solo personale a contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3.

ART. 2.*(Immissioni nei ruoli organici).*

1. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero possono essere immessi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, in numero massimo di cento

unità per anno, incluse le immissioni attuate ai sensi dell'articolo 167, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sino al raggiungimento del numero complessivo di duecento unità nel corso del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le immissioni hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati in possesso dei requisiti prescritti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole.

3. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

4. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

5. Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è integrato delle unità di personale a contratto assunte ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale è stata prorogata al 31 dicembre

2001 dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento.

ART. 3.

(Opzioni).

1. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari in possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, optare per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

2. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto in possesso di cittadinanza italiana in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero i quali alla data del 13 maggio 2000 erano titolari di contratto di prima assunzione per il quale non è intervenuto alla stessa data un rinnovo, possono optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

ART. 4.

(Provvidenze scolastiche).

1. Dopo l'articolo 158-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:

« ART. 158-ter — *(Provvidenze scolastiche).* — 1. Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili sul posto, può essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non può comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.

3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non può eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista ».

ART. 5.

(Assunzione presso altro ufficio).

1. Il secondo comma dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di

servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale ».

ART. 6.

*(Cessazione dal servizio
per limiti di età).*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:

« 3-bis. È in facoltà del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per esso previsti ».

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.905 milioni per l'anno 2002 e in lire 30 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 2

**Impiegati a contratto presso le rappresentanze
diplomatiche (C. 1585 Governo).**

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 17.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire
1.905 milioni e: lire 30 milioni con le
seguenti: 983.850,39 euro e: 15.493,71
euro.*

7. 1. Il Relatore.

